

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 4 luglio 2012 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Revere) — procedimento penale a carico di Ahmed Ettaghi

(Causa C-73/12) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Omessa descrizione della controversia di cui al procedimento principale — Irricevibilità manifesta)

(2012/C 303/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Revere

Imputato nella causa principale

Ahmed Ettaghi

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Giudice di pace di Revere — Interpretazione degli articoli 2, 4, 6, 7, 8, 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98), nonché dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE — Normativa nazionale che prevede un'ammenda per lo straniero che faccia ingresso o soggiorni in modo irregolare nel territorio nazionale — Ammissibilità del reato di soggiorno irregolare — Possibilità di sostituire l'ammenda con l'espulsione immediata per un periodo di almeno cinque anni o con una pena restrittiva della libertà personale («permanenza domiciliare») — Obblighi degli Stati membri in pendenza del termine per la trasposizione di una direttiva

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Revere, con decisione del 26 gennaio 2012, è manifestamente irricevibile.

⁽¹⁾ GU C 118 del 21.4.2012.

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 4 luglio 2012 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Revere) — procedimento penale a carico di Abd Aziz Tam

(Causa C-74/12) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Omessa descrizione della controversia di cui al procedimento principale — Irricevibilità manifesta)

(2012/C 303/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Revere

Imputato nella causa principale

Abd Aziz Tam

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Giudice di pace di Revere — Interpretazione degli articoli 2, 4, 6, 7, 8, 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98), nonché dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE — Normativa nazionale che prevede un'ammenda per lo straniero che faccia ingresso o soggiorni in modo irregolare nel territorio nazionale — Ammissibilità del reato di soggiorno irregolare — Possibilità di sostituire l'ammenda con l'espulsione immediata per un periodo di almeno cinque anni o con una pena restrittiva della libertà personale («permanenza domiciliare») — Obblighi degli Stati membri in pendenza del termine per la trasposizione di una direttiva

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Revere, con decisione del 26 gennaio 2012, è manifestamente irricevibile.

⁽¹⁾ GU C 118 del 21.4.2012.

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 4 luglio 2012 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Revere) — procedimento penale a carico di Majali Abdel

(Causa C-75/12) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Omessa descrizione della controversia di cui al procedimento principale — Irricevibilità manifesta)

(2012/C 303/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Revere

Imputato nella causa principale

Majali Abdel

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Giudice di pace di Revere — Interpretazione degli articoli 2, 4, 6, 7, 8, 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98), nonché dell'articolo 4, n. 3, TUE — Normativa nazionale che prevede un'ammenda per lo straniero che faccia ingresso o soggiorni in